



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

166/2015
Dicembre/10/2015 (*)
Napoli 17 Dicembre 2015

Con lettera circolare n. 19570 del 16 novembre 2015 il Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento in materia di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Come noto, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro esercita, nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, direttamente l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza e sugli obblighi imposti ai datori di lavoro in tale ambito. Orbene, ciò premesso, il **Ministero del Lavoro**, già con la **Circolare n. 26/2015**, con specifico riferimento al **settore dell'edilizia** e relativamente alle violazioni in materie di cui al D.lgs. 81/08, rammentando che si tratta di violazioni di obblighi puniti penalmente, ha chiarito che **il personale ispettivo adottati, oltre al provvedimento di sospensione, anche il provvedimento di prescrizione obbligatoria (D.lgs. n. 758/1994) relativo alle ipotesi contravvenzionali sopra citate (sorveglianza sanitaria, generalmente dovuta per i lavoratori edili e formazione) e verificati quindi l'ottemperanza alla prescrizione impartita prima della revoca della sospensione.**

Con la nota n. 19570 del 16 novembre 2015, il Ministero del Lavoro chiarisce, in merito alle **sanzioni in materia di lavoro "in nero" nel settore dell'edilizia**, la tempistica riguardante gli adempimenti di carattere prevenzionistico (*visita medica, formazione e informazione*) che il datore di lavoro deve effettuare ai fini della revoca del **provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale** eventualmente adottato.

All'uopo si ricorda che il provvedimento suddetto viene adottato quando viene riscontrato **l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro**, ove l'accertamento venga effettuato **nel settore dell'edilizia**, in relazione al quale la competenza dell'ispettore si estende anche alla sicurezza, **fra i provvedimenti dell'ispettore rientra anche la prescrizione obbligatoria in materia di sorveglianza sanitaria e formazione ed informazione.**

Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività

Prima di analizzare nel dettaglio il chiarimento fornito dal Ministero in riferimento al settore edile, si ritiene opportuno evidenziare che il **D.lgs. n. 151/2015**, *entrato in vigore il 24 settembre 2015*, **all'art. 22, co. 4** ha modificato **gli importi delle somme aggiuntive ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale** nella seguente misura:

- **2.000 euro** (*in precedenza erano 1.950 euro*) per le sospensioni conseguenti all'impiego di lavoratori "in nero";
- **3.200 euro** (*prima erano 3.250 euro*) per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

A tal proposito il Legislatore, su istanza di parte (*presentata all'organo che ha emesso il provvedimento*), ha introdotto **la possibilità in favore del datore di lavoro di poter chiedere**, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge (art. 14, co. 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008), **la revoca del**

provvedimento mediante il pagamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente pari a 500 e 800 euro), riservandosi di pagare l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca (rispettivamente pari a 1.575 e 2.520 euro).

Oltre a quanto indicato sopra, sussistono altre condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, quali l'assunzione dei lavoratori in "nero" mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione, come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi. In tutti i casi, sarà comunque necessario mantenere in vita il rapporto di lavoro per almeno 3 mesi.

Revoca provvedimento sospensione - Particolarità settore edile

Tutto ciò premesso, il Ministero del Lavoro, con la Lettera circolare in esame, chiarisce che per l'impresa edile che chiede la revoca del provvedimento di sospensione, oltre a pagare la somma aggiuntiva prevista dallo stesso testo unico, deve provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente ed adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previsti per il settore edile.

Per quanto sopra, si comprende che **gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.**

In particolare, il Ministero puntualizza che ai fini della revoca del provvedimento di sospensione attività, occorre:

- **quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l'effettuazione della relativa visita medica;**
- **quanto agli obblighi di formazione informazione è invece opportuno tenere conto dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. N. 221), punto 10.**

In quest'ultimo punto viene stabilito che "il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non

risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione".

Pertanto, conclude il Ministero, è possibile procedere alla revoca del provvedimento di sospensione qualora l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC